

REGOLAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA (AE)

Approvato dal Comitato dei Sindaci con Delibera n. 32 del 22/07/2011

Art. 1 Finalità

Il servizio di assistenza educativa è rivolto prioritariamente ai soggetti disabili in situazione di gravità, attestata ai sensi della legge 104/ 1992, per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta della Zona territoriale ASUR e i centri autorizzati ritengono necessario l'intervento di un educatore che, nell'ambito del progetto educativo individualizzato, funge da rafforzamento nello sviluppare le potenzialità residue del soggetto e nel creare o favorire le condizioni ottimali per un inserimento nel contesto sociale o lavorativo. Il servizio di assistenza educativa può essere rivolto anche a quei disabili non ancora riconosciuti in situazione di gravità per i quali l'Unità multidisciplinare per l'età evolutiva o per l'età adulta della Zona territoriale ASUR, i centri autorizzati, in riferimento alla complessità della situazione e d'intesa con i servizi sociali territoriali, elaborano un progetto educativo personalizzato finalizzato a sostenere lo sviluppo e il potenziamento dell'abilità personali, il processo di integrazione sociale, nonché l'acquisizione di pre-requisiti per l'integrazione lavorativa (L.R. 18/96).

Pur svolgendosi prevalentemente in un rapporto educativo di 1:1, si potranno prevedere interventi anche in piccoli gruppi definiti sulla base degli obiettivi personalizzati.

Art.2 Destinatari

Soggetti in situazione di handicap (legge 104/92).

Il servizio di Assistenza Educativa si prefigge il sostegno:

- dei soggetti in situazione di disabilità sia in età prescolare che scolare;
- dei soggetti che abbiano concluso l'obbligo scolastico e che possiedano una autonomia tale da poter avviare un percorso di inserimento lavorativo;
- dei soggetti che, concluso l'obbligo scolastico, necessitano di un progetto a termine con finalità di pre-inserimento lavorativo;
- dei soggetti che, concluso l'obbligo scolastico, necessitano di un progetto che preveda la possibilità di effettuare esperienze occupazionali;
- dei soggetti che abbiano concluso l'obbligo scolastico per i quali si evidenzia la necessità di un accompagnamento alla vita adulta,
- di soggetti con grave deficit psicofisico per i quali la competente UM ritiene non praticabile l'inserimento presso un CSER.

Art.3 Prestazioni

Il servizio di assistenza educativa fornisce le seguenti prestazioni:

- attività dirette alla cura del sé ed alla conquista dell'autonomia personale sia nel contesto casa che in ambiente esterno;
- attività di sostegno alla costruzione di una possibile identità personale (consapevolezza di sé), al potenziamento della fiducia in se stessi, dell'iniziativa personale e dell'autostima. Attività che possano favorire le capacità di orientare le proprie scelte, lo sviluppo affettivo con particolare attenzione al rispetto di sé e degli altri al fine così da favorire una adeguata educazione sessuale;
- attività di supporto per la scoperta ed il potenziamento delle capacità/abilità per la progettazione del proprio-tempo presente e futuro;
- attività rivolte al miglioramento delle capacità comunicative e di relazione (esprimere i propri bisogni, i propri desideri, i propri pensieri);
- attività dirette allo sviluppo della autonomia sociale attraverso interventi di mediazione al fine di facilitare l'accesso del disabile alle risorse ed ai servizi presenti nel territorio (orientamento-uso dell'orologio, comportamento stradale, conoscenza ed uso del denaro, dei mezzi di servizio e di trasporto, attività sportiva, gestione del tempo libero);
- attività mirate all'acquisizione di abilità lavorative;
- attività mirate alla preparazione a una vita più autonoma anche fuori dal nucleo familiare.

Art.4 Requisiti di accesso

I requisiti di accesso sono:

- la residenza in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale IX. In deroga alla residenza, vengono accolte le richieste di servizio anche per i minori disabili non residenti ma in affido presso famiglie residenti nei comuni convenzionati;

- la presenza della certificazione di disabilità ai sensi della legge 104/92. Qualora l'accertamento sia in fase di avvio (avvenuta la visita non inviato il verbale) sarà premura del Comune informarsi presso la famiglia dell'avvenuto rilascio della certificazione (sino a quel momento le richieste verranno "sospese"). Solo in casi particolari, qualora trattasi di minori (L.R.18/96) la cui situazione di handicap non sia stata ancora ben definita, l'ente locale può prescindere da tale attestazione e avvalersi di altra documentazione sanitaria similare attestante la patologia rilasciata dalla Zona territoriale ASUR ovvero dal centro autorizzato e accreditato dal Servizio Sanitario Nazionale;
- accedono al servizio in via prioritaria i soggetti con certificazione di gravità (art. 3 legge 104/92).

Art.5 Funzionamento e prestazioni

Il servizio è continuativo e garantito per almeno 47 settimane all'anno, viene sospeso nel mese di agosto, la vigilia di Natale, l'ultimo dell'anno, la festa del patrono e nei giorni festivi come da calendario.

In deroga a quanto esposto, su situazioni specifiche, l'UM valuta- di concerto con il coordinatore area disabilità gestione associata- l'opportunità e la necessità del mantenimento del servizio anche nel mese di agosto.

Sul piano operativo verrà valorizzato il lavoro individualizzato che si realizzerà in ambito extrascolastico, domiciliare, territoriale e nei luoghi di lavoro in una fascia oraria compresa dalle ore 7 alle ore 22.00.

Si potranno prevedere interventi educativi anche in piccoli gruppi.

Il Monte ore massimo attivabile è pari a

- **18 ore** settimanali per le persone in situazione di gravità o a seconda della specificità del progetto;
- **12 ore** settimanali per le persone non in situazione di gravità.

Per gli utenti già in carico con dotazione oraria superiore si potranno attivare percorsi - in concerto con l'UMEA – di accompagnamento graduale nella riduzione delle ore e dove possibile valutare la possibilità di un ingresso al Centro diurno o l'attivazione di altri interventi (dove possibile passaggio da AEI e SAP).

Il servizio non verrà erogato:

- per il sostegno ed il supporto allo svolgimento dei compiti;
- a chi frequenta i CSER (anche a tempo parziale);
- a chi necessita solo del servizio accompagnamento finalizzato esclusivamente ai semplici spostamenti.

Nel caso di ricovero in ospedale, l'UM valuta- di concerto con il coordinatore area disabilità gestione associata- l'opportunità del mantenimento del servizio e delle modalità di erogazione.

Se su specifico progetto dell'Unità Multidisciplinare si evidenzia la necessità che nel progetto avvenga anche l'accompagnamento del disabile, in assenza o nell'impossibilità di utilizzare il mezzo pubblico, potrà avvenire tramite:

- mezzo di proprietà della famiglia
- mezzo di proprietà dell'educatore

E' vietato all'educatore porre in essere interventi in contrasto con il progetto educativo concordato.

E' vietato alle famiglie modificare permanentemente l'orario senza previo accordo con la Coordinatrice del servizio di AE della ditta, o richiedere interventi diversi per mansioni da quelli specificati nel programma concordato.

Art.6 Nuove attivazioni

Previa autorizzazione all'attivazione da parte del comune di residenza, per le nuove attivazioni l'UM di riferimento o l'ente accreditato, informa la Coordinatrice del servizio di AE della ditta circa le caratteristiche dell'intervento richiesto affinché la stessa possa operare con maggior appropriatezza la scelta dell'educatore. La Coordinatrice del servizio di AE della ditta, invierà comunicazione scritta alla famiglia, alle UM di riferimento o ente accreditato, al Comune di residenza del disabile e al Coordinatore Area disabilità per i Comuni associati dell'avvenuta assegnazione dell'incarico precisando il nominativo dell'educatore individuato.

Avvenuta l'individuazione dell'educatore, lo stesso contatterà le referenti dell'UM o dell'ente accreditato, per un incontro nel quale verranno condivisi gli obiettivi dell'intervento.

Nell'attivazione delle richieste in lista di attesa sarà data priorità alle nuove richieste rispetto agli ampliamenti.

Art.7 Ore assegnate non erogate

Nell'ipotesi in cui, a causa di impedimenti non dipendenti dalla ditta si verifichi una mancata erogazione delle prestazioni, le ore assegnate ma non erogate dovranno essere trascritte dall'educatore nel foglio presenze.

Le ore non erogate sono nominative e potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente:

- per l'eventuale partecipazione ai Centri estivi o ad attività estive organizzate dal comune di residenza qualora tale attività venga evidenziata in sede di stesura del progetto;
- per la partecipazione ad eventuali riunioni di programmazione, di verifica con le referenti dell'UM di riferimento o l'ente accreditato qualora non fossero necessarie quelle già assegnate da capitolato;

Sono da considerarsi da recuperare le ore non erogate per cause legate a:

- malattia del disabile limitante l'attività educativa;
- condizioni atmosferiche che non consentono l'accesso al luogo di svolgimento del servizio
- per assenza dell'educatore non sostituito.

Non sono da considerarsi da recuperare le ore non erogate qualora il disabile sia in vacanza (mare, montagna) o all'estero per periodi superiori ai 15 gg consecutivi.

Solo in situazioni straordinarie, su indicazioni della competente UM o ente accreditato, l'ente locale potrà valutare l'opportunità di utilizzare le ore non erogate con criteri diversi da quelli descritti precedentemente.

Le ore di AE settimanali erogate, vengono inserite all'interno delle eventuali ore richieste dalla Competente UM per la partecipazione alle attività estive (centri estivi, colonie marine).

Art.8 Assenza disabile

Spetta alla famiglia avvertire l'educatore/operatore dell'impossibilità di svolgere il servizio.

In caso di assenza senza preavviso del disabile verrà riconosciuto alla ente gestore esclusivamente il corrispettivo per un'ora di prestazione.